

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi:

1. Primo motivo, relativo a una violazione degli articoli 108, paragrafo 2, e 266 TFUE, nonché dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché la Commissione si è rifiutata di estendere il procedimento di indagine formale a seguito del parziale annullamento della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008 ⁽¹⁾, con la sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2012, emessa nella causa T-565/08, Corsica Ferries France/Commissione ⁽²⁾.
2. Secondo motivo, relativo a una violazione dell'articolo 107 TFUE, dell'obbligo di motivazione e del principio della parità di trattamento, nonché a un errore di diritto e a un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha ritenuto che il prezzo negativo di cessione costituisse un aiuto di Stato.
3. Terzo motivo, dedotto in subordine, relativo a una violazione del principio di proporzionalità e a un errore manifesto di valutazione, dato che la Commissione ha considerato che il conferimento di capitale pari a EUR 8,75 milioni costituiva un aiuto di Stato.
4. Quarto motivo, dedotto in subordine, relativo a un errore manifesto di valutazione, poiché la Commissione ha ritenuto che le misure di aiuto alla persona per un importo di EUR 38,5 milioni costituissero un aiuto di Stato.
5. Quinto motivo, dedotto in subordine, relativo a un errore di diritto e a un errore manifesto di valutazione, dato che la Commissione ha esaminato congiuntamente la compatibilità del saldo di EUR 15,81 milioni, versato a titolo degli aiuti alla ristrutturazione del 2002, con l'insieme delle misure del 2006.
6. Sesto motivo, dedotto in subordine, relativo agli errori manifesti di valutazione e a una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione ha dichiarato gli aiuti alla ristrutturazione versati nel 2002 e nel 2006 incompatibili con il mercato comune.

⁽¹⁾ Decisione 2009/611/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008, riguardante le misure N C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNM) [notificata con il numero C(2008) 3182] (GU 2009, L 225, pag. 180).

⁽²⁾ Sentenza dell'11 settembre 2012, Corsica Ferries France/Commissione (T-565/08, Racc., EU:T:2012:415).

Ordinanza del Tribunale dell'11 dicembre 2014 — Alban Giacomo/Commissione

(Causa T-259/12) ⁽¹⁾

(2015/C 056/41)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 227 del 28.7.2012.

Ordinanza del Tribunale del 5 dicembre 2014 — Teva Pharma e Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

(Causa T-547/12) ⁽¹⁾

(2015/C 056/42)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 46 del 16.2.2013.
